

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 413, 465, 508**

“Garanzia sovrana dello
Stato italiano per i soggetti
creditori della Libia”

luglio 2008
n. 32



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 413, 465, 508

“Garanzia sovrana dello
Stato italiano per i soggetti
creditori della Libia”

luglio 2008
n. 32

a cura di: Michele Magrini
hanno collaborato: S. Bonanni, C. Micelli.

Classificazione Teseo: Crediti garantiti e crediti privilegiati.
Garanzia dello Stato. Beni italiani all'estero.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca il testo a fronte e le schede di lettura dei seguenti disegni di legge assegnati alla 6^a Commissione (Finanze e tesoro), per l'esame in sede referente:

- A.S. n. 413 (*Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*) di iniziativa del Senatore Costa;
- A.S. n. 465 (*Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*) di iniziativa del Senatore Giovanardi;
- A.S. n. 508 (*Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*) di iniziativa del Senatore Barbolini e altri.

Si ricorda che i crediti per le imprese italiane nei confronti della Libia sono derivati da un contenzioso tuttora pendente tra lo Stato libico e quello italiano in relazione alla conclusione del periodo coloniale.

L'analisi contestuale dei tre ddl è resa opportuna dalla loro identità di materia e dal contenuto normativo sostanzialmente analogo.

Per l'analogia dell'argomento affrontato, si segnala la recente presentazione del ddl n. 827 (*Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie Etiopia / Eritrea, Libia, Somalia, già soggette alla sovranità italiana*), il cui testo non è al momento disponibile.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Garanzia sovrana dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Beneficiari)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Accertamento dei crediti)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 4 <i>(Commissione paritetica)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 5 <i>(Procedure e presentazione delle domande)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 6 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	31

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Garanzia sovrana dello Stato)

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508
(Barbolini e altri)**

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

1. Identico

1. Identico

L'**articolo 1** – identico nei tre ddl in commento – prevede che lo Stato italiano si faccia garante del pagamento, da parte del Governo libico, dei crediti maturati da cittadini, enti e società italiane nei riguardi della Libia.

A tale proposito, lo Stato italiano concede una garanzia sovrana finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, da accertarsi e quantificarsi secondo le disposizioni contenute nei tre disegni di legge.

La garanzia sovrana viene fissata in 650 milioni di euro, con durata massima di cinque anni.

In tutti e tre i ddl in esame, la finalità dell'**articolo 1** viene individuata nella tutela del lavoro italiano e nella salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei cittadini italiani creditori della Libia.

Si ricorda che la tutela del lavoro italiano all'estero rappresenta un principio sancito dall'art. 35, co. 4, Cost.

Articolo 2
(Beneficiari)

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

A.S. n. 508
(Barbolini e altri)

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

1. *Identico*

1. *Identico*

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

2. *Identico*

2. *Identico*

L'**articolo 2** - identico nei tre ddl in commento - prevede (**comma 1**) che ai benefici previsti dai progetti legislativi in commento accedano i cittadini, gli enti e le società italiane titolari – direttamente o indirettamente, in parte o in solido – di beni, diritti e interessi maturati in seguito alla fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002.

Condizione per l'accesso al beneficio è che gli aventi diritto abbiano subito una lesione della propria posizione creditizia o patrimoniale a seguito di

confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

Il **comma 2** stabilisce l'accesso ai benefici anche da parte delle società estere, ma esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

Si ricorda che – nel mese di settembre del 1969 – mentre l'allora Capo di Stato re Idris si trovava all'estero, un ristretto gruppo di ufficiali delle forze armate libiche, diretto dal venticinquenne capitano Muammar Gheddafi, assunse la guida del Paese, senza trovare pressoché opposizione.

Pertanto, fin da allora la Libia – sebbene sia formalmente una repubblica democratica popolare¹ - è di fatto retta dal regime del Colonnello Gheddafi.

L'arco temporale a cui fanno riferimento i disegni di legge in esame copre il periodo che va dall'instaurazione del regime di Gheddafi al 28 ottobre del 2002.

In quella data, fu siglato a Tripoli un Accordo italo-libico tra il Presidente del Consiglio dei ministri on. Berlusconi ed il Segretario Generale del Popolo della grande Jamāhīriyya Libica (Primo Ministro) Ing. Shamek, alla presenza del Colonnello Gheddafi.

Tale accordo riguardava – tra l'altro – la regolarizzazione dei crediti non assicurati vantati da soggetti italiani nei riguardi dello Stato libico.

Le delegazioni dei due Stati decisero l'adozione delle seguenti misure:

- incaricare la Società mista italo-libica di elaborare una relazione conclusiva su tale questione, da presentare entro il mese di novembre 2002 al comitato misto competente per tale materia. La Società mista italo-libica avrebbe dovuto predisporre la relazione suddetta in coordinamento con la Banca Arabo-Italiana (UBAE), per il calcolo dei tassi di interesse, di cambio e per le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dai contratti stipulati tra le imprese dei due Paesi. Sulla base di tale rapporto, il comitato misto avrebbe dovuto inoltrare, entro il 15 dicembre 2002, le proprie valutazioni alle autorità dei due paesi, al fine di consentire il pagamento delle somme dovute dalla Libia entro il 31 marzo 2003;
- la Repubblica italiana si impegnavo a trasmettere, entro due mesi dalla data di ricezione, la documentazione preparata dalle autorità libiche in merito alle posizioni debitorie di imprese italiane verso le pubbliche istituzioni della Libia, per questioni fiscali, previdenziali e doganali.

Tale accordo non ha trovato attuazione per ripensamenti della parte libica. Tra l'altro, vi fu un'offerta da parte del Governo libico di 313 milioni di euro per la chiusura forfetaria del contenzioso, in presenza di un accertamento effettuato dal Ministero degli affari esteri in collaborazione con l'UBAE (Banca arabo-italiana) di circa 650 milioni di euro per la sola quota capitale degli anni '80 e senza tener conto delle sentenze definitive delle corti libiche, italiane ed internazionali che riconoscevano il credito, la

¹ La denominazione ufficiale dello Stato libico è “Grande Jamāhīriyya Araba di Libia Popolare e Socialista”. Il termine arabo “Jamāhīriyya” significa letteralmente “regime delle masse”.

rivalutazione monetaria e gli interessi. Tale offerta fu respinta dalle associazioni, in quanto ritenuta insufficiente.

Si segnala che il 27 giugno 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri on. Berlusconi ha compiuto una breve visita a Sirte, in Libia, dove ha incontrato il Colonnello Gheddafi. I due *leader* hanno convenuto sulla necessità di chiudere al più presto e definitivamente tutti i punti in sospeso del contenzioso bilaterale.

Tra le varie questioni, i due Paesi stanno anche negoziando un accordo sulle compensazioni dovute dal Governo italiano per il periodo coloniale. L'intesa dovrebbe comprendere la costruzione di un'autostrada costiera che attraversa la Libia, dalle sue frontiere con la Tunisia a quelle con l'Egitto, per un costo di circa 3 miliardi di euro.

Articolo 3
(Accertamento dei crediti)

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508 (Barbolini e
altri)**

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

1. Identico.

1. Identico.

2. I crediti originali, anche se espressi in altre valute, sono riportati al dollaro USA quale valuta di riferimento internazionale, al tasso di cambio **vigente alla data di origine del credito** e indicato dal bollettino ufficiale dell'ufficio italiano dei cambi, e successivamente convertiti in euro.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono **riportati alla lira italiana** al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi **alla data di insorgenza del credito, e da questa** convertiti in euro.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono **riportati alla lira italiana** al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'ufficio italiano dei cambi **alla data di insorgenza del credito, e successivamente** convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie

3. Identico

3. Identico

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508 (Barbolini e
altri)**

di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Il **comma 1** – identico nei tre ddl in esame – rimette ad una commissione paritetica italo-libica l'accertamento e la quantificazione dei crediti, sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

La formazione e le prerogative della suddetta commissione sono disciplinate nel successivo **articolo 4** (si veda la relativa scheda).

Il **comma 2 dell'A.S. n. 413** prevede che i crediti originari – anche se espressi in altre valute – siano riportati al dollaro USA, quale valuta di riferimento internazionale, al tasso di cambio vigente alla data di origine del credito e indicato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per poi essere convertiti in euro.

Di tenore sostanzialmente analogo è il **comma 2 dell'articolo 3 sia dell'A.S. n. 465 sia dell'A.S. n. 508**, con l'unica differenza che questi ultimi due ddl prevedono che i crediti originari siano riportati alla lira italiana, per poi essere convertiti in euro.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio italiano dei cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare (d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231²).

L'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale è ora svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell'Ufficio sono svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d'Italia.

L'archivio dei cambi istituito presso la Banca d'Italia (che ha recepito dall'UIC la base dati aggiornata fino al 31 dicembre 2007) ricostruisce – a partire dal 1° febbraio 1918 – le serie storiche del dollaro USA, del franco francese, del franco svizzero e della lira sterlina rilevati contro la lira. La rilevazione delle quotazioni delle restanti valute è iniziata in date successive, in ragione dell'importanza che andava assumendo l'interscambio commerciale dell'Italia con i relativi Paesi.

Ai sensi del **comma 3** – identico nei tre ddl – la quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia.

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento (su cui v. *supra* il **comma 1**).

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392³.

L'Istat rilascia certificazioni dell'indice dei prezzi FOI presso tutti i Centri di informazione statistica (CIS) presenti sul territorio nazionale. In alcuni CIS è anche disponibile un servizio di segreteria telefonica che fornisce 24 ore al giorno il valore dell'ultimo indice FOI.

² Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

³ Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Articolo 4
(Commissione paritetica)

A.S. n. 413 (Costa)

1. La commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo – libici (AIRIL).

2. La commissione è composta da:

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle

A.S. n. 465 (Giovanardi)

1. Identico

2. Identico

A.S. n. 508 (Barbolini e altri)

1. La commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, **di seguito denominata «commissione»**, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).

2. Identico

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508 (Barbolini e
altri)**

finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero delle economia e delle finanze designato dal Ministro delle economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro della economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

3. Identico

3. Identico

A.S. n. 413 (Costa)	A.S. n. 465 (Giovanardi)	A.S. n. 508 (Barbolini e altri)
_____	_____	_____
<p>4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.</p>	<p>4. Identico</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>5. Identico</p>	<p>5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della commissione medesima. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>6. Il presidente della commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.</p>	<p>6. Identico</p>	<p>6. Identico</p>
<p>7. I lavori della commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.</p>	<p>7. Identico</p>	<p>7. Identico</p>
<p>8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei</p>	<p>8. Identico</p>	<p>8. Identico</p>

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508 (Barbolini e
altri)**

componenti; le
deliberazioni sono
assunte a maggioranza
semplice dei presenti; a
parità di voti prevale
quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute
della commissione è
sottoscritto dal presidente
e dal segretario.

9. Identico

9. Identico

10. Le deliberazioni della
commissione hanno
valore vincolante e sono
comunicate agli
interessati entro sette
giorni dalla loro
adozione.

10. Identico

10. Identico

Il **comma 1** – sostanzialmente identico nei tre disegni di legge – prevede che la commissione paritetica italo-libica, preposta all'accertamento e alla quantificazione dei crediti vantati da soggetti italiani verso la Libia (v. *supra* **art. 3, co. 1**), debba costituirsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative.

Si prevede che - in sede di prima convocazione - partecipino all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo – libici (AIRIL).

L'ANCE è l'associazione che ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del Paese nel quadro dell'economia di mercato.

L'ANCE rappresenta venti organizzazioni regionali, centodue associazioni provinciali e ventimila imprese di costruzioni di varie dimensioni.

L'AIRIL è un'associazione senza scopo lucrativo - costituita da persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, pubblici e privati - il cui scopo consiste nel promuovere e propagandare le attività di carattere politico – sociale, nonché tutte quelle accessorie e strumentali, al fine di consentire:

- il recupero dei crediti vantati dai singoli associati, nei confronti indistintamente di qualsiasi organismo pubblico e/ o privato libico, nonché il riconoscimento ed il pagamento dei danni ingiustamente subiti;
- il riequilibrio dei rapporti fra l'Italia e la Libia, basato su accordi bilaterali che prevedano tutte quelle norme atte alla salvaguardia fisica e morale dei cittadini italiani operanti in Libia;
- il rispetto da parte libica dei diritti acquisiti dalle imprese e/o cittadini italiani;
- il riequilibrio della bilancia commerciale tra i due Stati.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali ed informatiche, la formazione e l'aggiornamento, il tutto relativamente all'oggetto perseguito dall'associazione medesima.

Il **comma 2** – identico nei tre ddl in esame – prevede che la commissione paritetica sia composta da :

a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al **comma 1** (v. *supra*);

b) un dirigente del Ministero delle economia e delle finanze designato dal Ministro delle economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro della economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al **comma 1** (v. *supra*).

Il **comma 3** – identico nei tre ddl – stabilisce che i rappresentanti delle associazioni (*di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative*) possano farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Il **comma 4 dell'articolo 4** dei tre ddl in esame dispone che per ciascun componente effettivo della commissione paritetica debba essere designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

In base al **comma 5** – sostanzialmente identico nei tre ddl in esame - i componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della

commissione medesima. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi da 6 a 10 dell'articolo 4** dei tre ddl in esame sono identici.

Il **comma 6** prevede che il presidente della commissione (coincidente con il magistrato della Cassazione: v. *supra* il **comma 2, lett. a)**) coordini i lavori, stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

Secondo il **comma 7**, i lavori della commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.

Ai sensi del **comma 8**, la commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Il verbale delle sedute della commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario (**comma 9**).

Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione (**comma 10**).

Articolo 5
(Procedure e presentazione delle domande)

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508
(Barbolini e altri)**

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

1. *Identico*

1. *Identico*

2. La commissione **paritetica di cui all'articolo 4**, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

2. *Identico*

2. La commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della commissione **paritetica** decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle

3. *Identico*

3. Il presidente della commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508
(Barbolini e altri)**

domande pervenute.

4. Il presidente della commissione **paritetica**, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo riconosciuto dalla commissione.

4. *Identico*

5. Il presidente della commissione **paritetica** trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo **ad esso** riconosciuto dalla commissione.

delle domande pervenute.

4. Il presidente della commissione, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. *Identico all'A.S. n. 413.*

6. *Identico all'A.S. n. 413.*

Il disposto dell'**articolo 5** risulta sostanzialmente identico nei tre ddl in esame, con alcune differenze di carattere formale.

Il **comma 1** stabilisce che i soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possano presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'**articolo 4** (v. *supra*), intendono essere rappresentati.

Alla domanda dovranno essere allegati eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito.

Il **comma 2** attribuisce alla commissione paritetica di cui all'**articolo 4** (v. *supra*) il compito di esaminare le domande di accesso ai benefici pervenute nei termini.

Una volta compiuta l'attività istruttoria, la commissione medesima deve richiedere al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso comprovante l'esistenza di diritti di credito che supportino la domanda di accesso ai benefici (v. *supra* **art. 3, co. 1**).

Il Ministero degli affari esteri è tenuto a trasmettere la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Il **comma 3** attribuisce al presidente della commissione paritetica (coincidente con il magistrato della Cassazione: v. *supra* l'**articolo 4, comma 2, lett. a**) il potere di decidere la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

Ai sensi del **comma 4**, il presidente della commissione paritetica, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

In base al **comma 5**, il presidente della commissione deve trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della commissione medesima, i verbali delle sedute stesse, dai quali risultino gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

Il **comma 6** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al **comma 5**, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'**articolo 1** (v. *supra* la relativa scheda di lettura), per l'importo riconosciuto dalla commissione.

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

A.S. n. 413 (Costa)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011.

A.S. n. 465 (Giovanardi)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, **pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

A.S. n. 508 (Barbolini e altri)

1. **Per l'attuazione** della presente legge è **autorizzata la spesa** di 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal **2008 al 2014**. Al relativo onere si provvede, per gli anni **2008, 2009 e 2010**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di **parte corrente** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della solidarietà sociale**. **Per gli anni successivi al 2010**, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

A.S. n. 413 (Costa)

A.S. n. 465 (Giovanardi)

**A.S. n. 508 (Barbolini e
altri)**

**apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.**

L'**articolo 6** – in tutti e tre i ddl in esame – reca le norme di copertura finanziaria.

L'**articolo 6 dell'A.S. n. 413** prevede che agli oneri di cui alla presente legge si provveda ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468⁴, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011.

Secondo l'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un <<Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine>>, le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie, tra l'altro, per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

L'**articolo 6 dell'A.S. n. 465** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015.

Per far fronte a tali oneri si provvede:

- per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008⁵, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

⁴ *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.*

⁵ I "fondi speciali" sono somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte

- per gli anni dal 2011 al 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni⁶.

L'**articolo 6 dell'A.S. n. 508** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2014.

Per far fronte a tali oneri si provvede:

- per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale⁷;
- per gli anni successivi al 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni⁸.

L'**articolo 6, comma 2, degli A.S. nn. 465 e 508** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano, altresì, gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

⁶ In base a tale disposizione, ciascuna legge finanziaria annuale reca la determinazione, in apposita tabella (Tabella C), per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

⁷ Ai sensi dell'art. 1, co. 4, decreto legge n. 85 del 2008 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo) al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale.

⁸ Cfr. nota 6).

Ultimi dossier del Servizio Studi

19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 “Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare” (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
28	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia
29	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 867 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria”
30	Dossier	Energia nucleare: ritorno al futuro?
31	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 903 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".